



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 43 del Consiglio Comunale

Oggetto: **CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2016 E PIANO PROGRAMMA 2016-2018 AGGIORNATO IN DIPENDENZA DELLA GESTIONE DI NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI.**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventitre** mese di **ottobre** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Assente giustificata
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **BRUSEGAN FEDERICO** e **ANDREIS GIORGIO**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **VALENTINELLI CHIARA**

OGGETTO: CONSORZIO PER I SERVIZI TERRITORIALI DEL NOCE - APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2016 E PIANO PROGRAMMA 2016-2018 AGGIORNATO IN DIPENDENZA DELLA GESTIONE DI NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI.

Il Consigliere signor Gasperini Alberto, quale Presidente del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce – STN Val di Sole, si allontana dall'aula per ragioni di opportunità affinchè il Consiglio possa deliberare in piena libertà di valutazione.

Nel corso della trattazione dell'argomento abbandona la seduta il Consigliere signor Baggia Massimo.

RELAZIONE:

Premesso come giusta deliberazione n. 27 dd. 22.07.2014, la gestione del servizio elettrico un tempo svolta in economia diretta da Malè e poi assegnata a STN Val di Non con sede in Cles, è stata affidata all'allora costituendo *Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, STN Val di Sole*, con sede in Malè, ciò fino al 31 dicembre 2030.

Che in tal senso avevano poi analogamente deliberato anche i Comuni di Caldes, Cavizzana e Terzolas, assegnando a STN Val di Sole tutte le attività strumentali per erogazione del “servizio di trasporto, distribuzione, misura e vendita di energia elettrica” e, residualmente, il ciclo dell’acqua nell’ambito del proprio territorio, riconoscendo così al Consorzio il diritto di gestire gli impianti ivi occorrenti ed il diritto di svolgere tutte le attività finalizzate alla gestione del servizio secondo le modalità e le condizioni previste nel contratto di servizio, convenzione e statuto.

Dato atto che così come l’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale, ossia ente istituzionalmente dipendente da questo ed elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso, analogamente il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l’hanno istituito, è un ente strumentale per l’esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati.

Ricordato come il Comune di Malè, titolare di una concessione a derivare e proprietario in località Molini di Terzolas di un impianto di produzione idroelettrica ad acqua fluente, alcuni anni fa ha attivato un processo finalizzato all’ottenimento dei nulla osta al potenziamento del proprio impianto così da ricavare ben maggiori introiti, ricavi che sulla base dei dati di progetto consentono di stimare entrate superiori al milione di euro contro i circa duecentomila euro attualmente incassati.

Che infatti il Decreto sugli Incentivi per la produzione idroelettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche del 06.07.2012, in vigore dal 01.01.2013, come emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico, prevede una incentivazione che, seppur non certa, in quanto contingentata e limitata, per i nuovi impianti idroelettrici ad acqua fluente (*come i due impianti oggetto del nuovo sistema integrato*) si attesta ad € 155 a Mwh, ad € 219,00 a Mwh, a cui va detratto il prezzo medio zonale dell’anno precedente ora pari a 49,50 /Mwh, differenza a cui si applica il coefficiente di graduazione 0,5, valore al quale va aggiunto nuovamente il prezzo medio zonale disposto dall’allegato 2.1 del D.M. 06.07.2012 [(in formula $To=Dx(Tb+Pr-Pzmo) + Pzmo$ dove per To si

intende la tariffa finale, Tb la tariffa base, Pr eventuali premi non spettanti e Pzmo il prezzo medio zonale dell'energia riferito all'anno precedente] pari ad una tariffa finale di € 134,27 a Mwh per quelli soggetti a semplice ristrutturazione. Tali tariffe per l'energia ceduta al GSE hanno una durata di anni 20 dall'entrata in funzione degli impianti stessi.

Dato atto come il progetto autorizzato e le concessioni rilasciate a questo Ente prevedono infatti la realizzazione di una nuova centrale e il rifacimento di quella sita in località Molini, denominate rispettivamente e per comodità “Rabbies 3” e “Rabbies 4”.

Che detti impianti sono destinati a rappresentare, divenire e qualificarsi come un sistema integrato di due centrali con prelievo dell'acqua direttamente dallo scarico dell'acqua di Rabbies 2, nel Comune di Malè, di cui questo Comune e ancora una volta socio.

Dato atto che in data 08.08.2014 entrambi gli impianti idroelettrici di “Rabbies 3” e di “Rabbies 4”, [Concessione del Dirigente del Suap di Trento (ora S.G.R.I.E.), n. 161 del 25.06.2014], hanno ottenuto l'iscrizione in posizione utile del già citato “Registri IDRO RG2014 ED IDRO RR2014” di cui al DM 06.07.2012, per l'ottenimento dei nuovi incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, numeri di registro 36 e 30, codice FER004805 Codice Censimp IM_0772930 codice FER004817_Codice Censimp IM_S04MDTL.

Che peraltro l'art. 11 del DM 06.07.2012, confermato dalle Procedure Applicative del 24.08.2012 di cui all'art. 24 dello stesso, prevede per tali impianti dalla data di ottenimento degli incentivi e per il loro mantenimento, i seguenti tempi di realizzazione:

- un tempo massimo di 28 mesi dall'avvenuta ricezione della comunicazione di positiva iscrizione nelle graduatorie del Registro da parte del GSE per l'entrata in funzione dell'impianto Rabbies 3;
- un tempo massimo di 24 mesi dall'avvenuta ricezione della comunicazione di positiva iscrizione nelle graduatorie del Registro da parte del GSE per l'entrata in funzione dell'impianto Rabbies 4;
- possibilità di usufruire dell'ulteriore termine di 12 mesi per completamento degli impianti con decurtazione dello 0,50% della tariffa incentivante;
- perdita definitiva dell'incentivo nel caso in cui gli impianti non siano in grado di entrare in funzione entro il termine massimo di proroga di cui al precedente punto.

Considerato che la comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro a cura del GSE è intervenuta a mezzo comunicato stampa dell'08.08.2014, i termini di cui ai precedenti commi sono fissati rispettivamente per l'impianto Rabbies 3 al 7 dicembre 2016 e per l'impianto di Rabbies 4 al 7 agosto 2016.

Evidenziato come il Comune ha dovuto per questo intraprendere una articolata e complessa fase di confronto con realtà pubbliche locali, sia interne al Consorzio, in quanto socie, sia ad esso esterne, così da chiedere una partecipazione economica a sostegno dell'iniziativa, non volendo aprire ai privati ma piuttosto assicurare che tutte le risorse che deriveranno dalla gestione degli interventi in parola ricadano localmente per tutto il periodo indicato nel bilancio e piano programma, pena di contro la perdita degli incentivi del GSE.

Che stante quanto premesso ma considerato come dette opere si qualifichino straordinariamente vantaggiose sia dal punto di vista ambientale che economico, come dimostrato dalla sua natura rinnovabile e come evidenziato dai piani economici e finanziari dell'impianto di Rabbies 3 e Rabbies 4, valutate le possibili alternative, sulla base di quanto recentemente fatto da altri enti

locali, si è pensato di coinvolgere i Comuni di Caldes, Cavizzana e Terzolas in prima battuta ed a seguire di Croviana e Rabbi perché diventino partner finanziari.

Che detta scelta trova ulteriore giustificazione in quanto tutti soggetti che, ragionevolmente, diventeranno in futuro interlocutori obbligatori per Malè in prospettiva gestioni associate e, non ultimo, di possibili fusioni tra comuni.

Che pertanto con il contributo degli stessi si è pensato di chiedere a STN Val di Sole di gestire l'appalto e l'esecuzione dei lavori con apporto di capitale a mezzo di contratto di associazione in partecipazione, gestione da cui deriverebbe al Consorzio un significativo utile da ripartire ai soci, al netto di quanto di sua competenza a titolo di rimborso oneri finanziari, fiscali e amministrativi.

Evidenziato come con deliberazione consigliare n. 38 dd. 11.09.2015, è stata approvazione la proposta di costituzione con il Consorzio S.T.N. Val di Sole di associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 2546 e seg. del Codice Civile, con apporto di Servizi per l'attività limitata ed esclusiva di costruzione degli impianti idroelettrici sul Torrente Rabbies denominati 'Rabbies 3' E 'Rabbies 4'.

Dato atto come l'associante comune di Malè, in qualità di Ente Pubblico territoriale risulta abilitato dalle norme di attuazione dello Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige allo svolgimento di attività economica rivolta alla produzione di energia idroelettrica, (*come disposto dal D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia", che all'Art. 1, comma 1, lettera a) dispone che "Gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-impreditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica.*

Evidenziato come il contratto di associazione in partecipazione rappresenta oggi una modalità operativa che può permettere al Comune di Malè di concretizzare gli impianti in oggetto entro i termini fissasti dal GSE e non perdere irrimediabilmente i cospicui incentivi faticosamente ottenuti;

Che il Comune di Malè ha investito in questi progetti grandi risorse umane e importanti risorse finanziarie proprie e che ogni ulteriore giorno necessario per espletare le formalità amministrative necessarie all'avvio dei lavori causa il pari ritardo dell'entrata in funzione degli impianti di Rabbies 3 e Rabbies 4.

Che a fronte della disponibilità di STN, associato, manifestata nel Consiglio di Amministrazione dd. 12.10.2015, l'associante nella futura e costituenda associazione in partecipazione assicurerà il proprio apporto realizzativo degli impianti di "Rabbies 3" e di "Rabbies 4" limitato e circoscritto alla realizzazione degli stessi (attività imprenditoriale dell'associante) e, in futuro, ragionevolmente della gestione.

Evidenziato come a termini di legge, leggasi in primis art.69 del T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, compete al Consorzio predisporre tra l'altro il piano programma su base triennale che l'Assemblea, una volta approvato (in data 16.10.2015), deve dimettere al Consiglio perché sia fatto proprio.

Che l'aggiornamento e la valutazione del piano programma diventa propedeutica e necessaria ogni qual volta l'Azienda assuma nuovi servizi e/o nuove attività imprenditoriali, così da conoscerne la

sostenibilità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e scongiurare scompensi sul piano operativo e deficit sotto il profilo patrimoniale e di bilancio.

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato come in ragione del piano finanziario redatto in data 03.09.2015 dal dott. Mocatti Gianni, con studio in Cles, è emersa chiaramente l'alta redditività degli impianti in parola con rientri dell'investimento su di un arco temporale particolarmente breve.

Che gli alti margini operativi garantiti dall'investimento si traducono positivamente sul documento preventivo di bilancio 2016 approvato dal C.d.A. in data 12 ottobre 2015 e dall'Assemblea il 16 ottobre 2015, unitamente al piano programma 2016-2018, atti che documentano ciò pur a fronte piano degli investimenti ivi previsto, come risulta dal conto economico riclassificato e dallo stato patrimoniale analogamente riclassificato ove si legge un risultato operativo significativo già a partire dal 2016 ed in crescita sui successivi, comunque i più difficili, con chiusura dei rispettivi esercizi con un utile netto sempre più importante a conferma della bontà dell'operazione.

Dato atto come un comune possa legittimamente avvalersi, nella organizzazione dei mezzi necessari per i suoi compiti istituzionali, anche di un consorzio da esso costituito con altri enti. In particolare è ammesso l'affidamento, da parte del comune a un tale consorzio, della gestione di un servizio pubblico, configurandosi l'affidamento come un'ordinaria ripartizione di funzioni e servizi interna ad uno stesso sistema amministrativo attraverso una delega formale. In tal caso il consorzio può assumere una vasta gamma di attività purché tali ulteriori attività siano connesse o accessorie al servizio pubblico.

Dato ancora atto come per "servizio pubblico", per consolidata giurisprudenza, si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi.

Ricordato poi come il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia, all'art 1 così dispone:

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1 bis e 1 ter del presente decreto nonché dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:

- a) di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;
- b) di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro società, gli enti e le società di cui all'articolo 10, l'ENEL s.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli aventi impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonché le società, i consorzi e le altre forme associative già costituiti dai

predetti enti o dalle loro società, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con enti locali, loro imprese o società, aventi sede fuori del territorio provinciale.

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1 bis e 1 ter del presente decreto nonché dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gli enti e le società di cui all'articolo 10 hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

Ricordato nuovamente, con riferimento all'art. 69 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm., che al Comune compete infatti l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale quali il piano-programma comprendente i contratti di servizio, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio. Anche lo statuto, al momento della costituzione dell'azienda speciale, viene approvato dal consiglio comunale. Spetta, pertanto, all'azienda procedere autonomamente, secondo le regole di economicità che caratterizzano l'esercizio di un'impresa, nel perseguitamento dei fini posti dell'ente locale.

Sulla base di detti principi, partendo dai dati di bilancio e armonizzandoli in una prospettiva di gestione triennale, l'Assemblea del Consorzio ha approvato appunto un aggiornamento del piano programma corredandolo opportunamente di dati previsionali ove si ipotizza la gestione, per conto del Comune di Malè, con contratto di associazione in partecipazione, della realizzazione mediante apporto di capitale delle due nuove centrali.

Evidenziato come i riparti negoziati tra le parti, come ivi indicati, rendono sicuramente remunerativa l'iniziativa anche per STN, iniziativa che anche nel caso non sia assistita da mutuo in parte a tasso 0 e in parte al 2%, come promesso dal BIM dell'Adige, così come non intervenga l'intervento economico della Provincia, analogamente non ipotizzato a maggior garanzia della bontà dell'operazione, rende comunque la stessa interessante sotto il profilo economico per tutti i soggetti coinvolti e quindi tale da generare ricadute significative anche sulle rispettive collettività.

Rilevato che i Comuni possono affidare direttamente servizi ad Aziende pubbliche costituite dagli Enti titolari del servizio considerata la strumentalità dell'attività svolta per il perseguitamento delle finalità istituzionali dei Comuni medesimi, così come possono partecipare a società che integrino la partecipazione strumentale allo svolgimento dell'attività;

Che la previsione provinciale che dispone in materia di forme di gestione dei servizi pubblici corrisponde all'art. 10 della L.P. 17 giugno 2004 n. 6, così come da ultimo modificata dalla L.P. 4 ottobre 2012 n. 21, indica alcuni elementi da considerare sia nell'ipotesi di gestione in economia che nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altre forme consentite, tra cui l'Azienda Speciale Consortile o a società di capitali a capitale pubblico o a capitale misto pubblico privato;

Dato atto come per definire l'affidamento dell'attività imprenditoriale accessoria al perseguitamento di fini generali e pubblici il Piano programma diventa una previsione minima e necessaria per determinare e aggiornare le scelte e gli obiettivi che il Consorzio andrà a portare avanti nel triennio di riferimento e ciò con particolare riferimento all'economicità futura della gestione prescelta, giustificando l'affidamento in quanto altamente remunerativo e come tale da gestire preferibilmente in ambito pubblico.

Che il Piano programma predisposto dal dott. Mocatti Gianni, commercialista con studio in Cles, sul quale si è potuto esprimere il dott. Francesco Salvetta con Studio in Trento, Sindaco di STN, dimostra la piena sostenibilità dell'operazione.

Udita la relazione e fatto proprio quanto in essa esposto.

Verificata la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività che il Consorzio intende assumere, come condotta avendo a riferimento sul piano previsionale in ordine a infrastrutture, dotazioni di risorse strumentali e finanziarie occorrenti per l'assunzione di detta nuova attività.

Verificata la convenienza data dall'assicurare lo svolgimento di detta iniziativa con riferimento al bacino territorialmente competente per Comuni che proseguono l'esperienza consortile, dichiararsi disponibili a sviluppare quei processi che a breve porteranno almeno alla nascita delle gestione associate d'ambito per la Bassa Valle di Sole.

Che, in specifico, la gestione unitaria consente: 1) di valorizzare al meglio le risorse umane e tecnologiche dei diversi bacini d'utenza territoriali; 2) di acquisire sul mercato sinergie finanziarie e tecniche con maggiore facilità e rapidità, 3) di recuperare livelli dimensionali migliori per la permanenza nel mercato.

Acquisito in data 23.10.2015 il parere del Revisore dei Conti del Comune.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (Zanella Michele, Andreis Giorgio, Costanzi Tullio e Cunaccia Barbara) su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, l'allegato documento costituente il piano programma triennale 2016-2018 del Consorzio Azienda STN Val di Sole come trasmesso unitamente a bilancio previsionale 2016 e piano di fattibilità dell'investimento a seguito intervenuta approvazione nell'Assemblea di data 16 ottobre 2015.

2. Di trasmettere copia della presente al Consorzio per l'assunzione degli atti conseguenti facoltizzando il Sindaco ad assumere ogni atto esecutivo a ciò correlato, dando atto che la stessa interviene ai fini e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 69 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..
3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m.
4. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;
con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (Zanella Michele, Andreis Giorgio, Costanzi Tullio e Cunaccia Barbara) su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to VALENTINELLI CHIARA

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **27.10.2015** al giorno **06.11.2015**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **26.10.2015**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
